

sto dello Statuto.

Il Presidente a questo punto apre la discussione alla quale nessuno interviene.

Chiusa la discussione, il Presidente, constatato che:

- sono presenti, in proprio o per regolari deleghe già acquisite agli atti sociali, n. 7 (sette) soci aventi diritto al voto e portatori complessivamente di n. 7 (sette) voti su un totale di n. 11 (undici) soci aventi diritto al voto portatori di n. 11 (undici) voti;

- ai sensi dell'art. 223 duodecies Disp. Att. c.c., dell'art. 2538 e dell'art. 12 del vigente Statuto sociale il quorum deliberativo per l'assunzione della prospettata delibera è costituito, in seconda convocazione, dal voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei votanti;

pone in votazione per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea straordinaria dei soci della società cooperativa "CENTRO ATTIVITA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS",

- udita la relazione del Presidente;

- visti gli artt. 223 duodecies disp. att. c.c., 2538 c.c. ed ogni altra norma di legge applicabile;

- visto l'art. 12 dello statuto sociale;

DELIBERA

1) di approvare il seguente testo di statuto conforme alle disposizioni contenute nei DD.Lgss. 17 gennaio 2003 nn. 5 e 6 e successive modifiche ed integrazioni, già illustrato dal Presidente in assemblea e precisamente:

"STATUTO

Art. 1) - Denominazione:

1. E' costituita ai sensi degli Articoli, 2512 e seguenti del Codice Civile, una società cooperativa sociale, con la seguente denominazione:

"CENTRO ATTIVITA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" e in sigla indicata con l'acronimo "C.A.".


Art. 2) - Sede:

1. La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Valeggio Sul Mincio (VR), all'indirizzo che risulta dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese competente, ai sensi dell'Art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del C.C.

2. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, potrà modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del territorio comunale, istituire e sopprimere uffici, recapiti ed unità locali, altri luoghi, sia in Italia che negli Stati dell'Unione Europea. Il trasferimento della sede in Comuni diversi è materia riservata ad apposita deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3) - Durata:

1. La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentu-



no) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci, adottata nelle forme di legge e con l'osservanza delle disposizioni del presente Statuto.

Art. 4) - Finalità e Scopi:

1. La Cooperativa, ispirandosi ai principi della Costituzione Italiana ed in particolare ai valori di mutualità e solidarietà sociale ed umana, intende promuovere l'integrazione sociale e lavorativa di persone, che per qualsiasi ragione si trovino, anche temporaneamente, in stato di difficoltà, emarginazione o svantaggio.

2. Essa pertanto intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, nonché attraverso lo svolgimento di attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, ai sensi della Legge 8/11/1991 n. 381.

3. La Cooperativa è retta da principi di mutualità e solidarietà sociale senza fini di speculazione privata nel pieno rispetto delle disposizioni del D.L.C.p.S. 14/12/1947 n. 1577 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dalle disposizioni della Legge n. 381/1991.

La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Art. 5) - Oggetto Sociale:

1. Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità stabilite nel precedente Art. 4), la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e continuativo, da sola o partecipando a consorzi, associazioni ed enti pubblici o privati, comunque senza fini di lucro, i servizi e le attività lavorative di cui all'Art.1 della Legge 381/91 e sue successivi modificazioni ed integrazioni.

In particolare la Cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività:

a) La gestione di centri educativi ed occupazionali diurni (C.E.O.D.) e di comunità residenziali, finalizzate all'accoglienza, assistenza, istruzione, formazione, nonché la pratica di sport dilettantistici e terapie riabilitative fisiche e psichiche, di persone svantaggiate o comunque in situazione di emarginazione sociale;

b) Servizi finalizzati all'erogazione di prestazioni sociali e sanitarie di trattamento ambulatoriale e domiciliare;

c) Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e recupero sociale di persone e famiglie in situazione di disagio od emarginazione sociale, effettuati sia presso le famiglie, che presso Istituti, Scuole od altre strutture di accoglienza, sia pubbliche che private;

d) Attività di formazione professionale e preparazione al lavoro per persone disabili; nonché attività di formazione e aggiornamento del personale, delle famiglie e dei volontari;

- e) Servizi ricreativi e di animazione per il tempo libero e il turismo sociale,
- f) Centri di lavoro per la produzione, l'assemblaggio e la riparazione di manufatti industriali e artigianali in genere, nonché attività agricole e di giardinaggio, finalizzate alla occupazione, formazione professionale e inserimento lavorativo di persone disabili od in stato di svantaggio fisico, psichico e/o sociale in genere;
- g) Servizi di trasporto per disabili;
- h) Produzione e vendita di complementi d'arredo ed articoli da regalo in genere;
- i) Il commercio e la distribuzione di merci e prodotti del settore non alimentare in genere;
- j) L'Organizzazione di convegni, dibattiti, manifestazioni e spettacoli finalizzati alla promozione delle attività sociali ed alla sensibilizzazione della comunità civile; nonché pubblicazioni in materie relative al settore di attività;
- k) La raccolta di fondi per il finanziamento delle attività istituzionali della Cooperativa, anche attraverso la vendita di prodotti dei propri centri occupazionali o la gestione di stand, chioschi e centri ricreativi.

2. La Cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie od utili al raggiungimento degli scopi sociali, ivi comprese la partecipazione a gare di appalto pubbliche e private, la stipula di apposite convenzioni con Enti ed Associazioni pubbliche e private per la gestione di servizi nel settore sociale, sanitario ed assistenziale.

3. A titolo esemplificativo, essa potrà quindi, con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento delle proprie attività aziendali, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31/1/1992 n.59;
- Raccogliere conferimenti e prestiti in denaro dai soli soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, predisponendo all'uopo, apposito regolamento per il risparmio sociale, con le modalità e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in società o enti sia pubblici che privati. specie se svolgono attività analoghe, complementari o connesse alle proprie, con esclusione dello scopo di collocamento ed in ogni caso fermi i limiti stabiliti dalle inderogabili disposizioni di legge in materia;
- aderire o partecipare ad enti ed organismi economici consortili allo scopo di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli, fidejussioni ed altre garanzie atte a facilitare la concessione di finanziamenti od aperture di cre-



dito ai Soci, Enti o Società partecipate;

- ricevere donazioni, lasciti o legati, vincolati alle finalità ed agli scopi di mutualità e solidarietà sociale, anche in caso di scioglimento.

Art. 6) - Soci Cooperatori:

1. Il numero dei soci della Cooperativa è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo fissato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

3. Possono essere soci della cooperativa le persone fisiche e giuridiche che, nel pieno godimento dei propri diritti, dimostrino concreto intendimento di perseguire gli scopi sociali e di partecipare alle attività della cooperativa od alle iniziative che essa promuove.

4. Non possono essere soci enti, società e cooperative in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

5. I soci Cooperatori concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della cooperativa; partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del Capitale Sociale e partecipano al rischio d'impresa.

6. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci, in base all'appartenenza ad una delle seguenti categorie:

a) Soci Lavoratori: persone fisiche, anche svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/91, che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e conferiscono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali e lavorative, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. Allo scopo essi instaurano un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, disciplinato da apposito regolamento, ai sensi della legge 3/4/2001 n. 142;

b) Soci Fruitori: persone fisiche o giuridiche che usufruiscono direttamente od indirettamente dei servizi della Cooperativa;

c) Soci Volontari: persone fisiche che s'impegnano a prestare attività lavorativa gratuita, ai sensi dell'art. 2 della Legge 381/91, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Art. 7) - Categoria Speciale di soci:

1. La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527 comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

2. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non

potrà in ogni caso superare un terzo (1/3) del numero totale dei soci cooperatori.

3. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

4. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

5. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo (1/10) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.


6. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545-bis del Codice Civile.

7. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'Art.13) del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento dalla Cooperativa, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

8. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art.19 del presente Statuto, anche l'inosservanza dei doveri inerenti la sua formazione e la carente partecipazione alle assemblee ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificandosi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata all'atto della sua ammissione per il godimento dei diritti dei soci ordinari.

9. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla categoria speciale, tre mesi prima della scadenza del periodo di ammissione alla categoria speciale, deve presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione. Entro sessanta giorni



dal ricevimento della comunicazione di rigetto, l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunzi l'assemblea.

Art. 8) - Soci Sovventori:

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'Art. 6 del presente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa quali Soci Sovventori, persone fisiche e giuridiche che intendono concorrere alla costituzione dei fondi per la ristrutturazione ed il potenziamento delle attività sociali della cooperativa, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31/01/1992 n. 59.

2. I Conferimenti e le azioni dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore ciascuna di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

3. Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

4. Il socio sovventore che intenda trasferire le proprie azioni, deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il nome del proposto acquirente ed il Consiglio dovrà pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio, il Consiglio provvederà ad indicare un altro nominativo a lui gradito. In mancanza il socio sarà libero di trasferire le proprie azioni al nominativo indicato.

5. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con apposita deliberazione dell'Assemblea, che dovrà stabilire anche:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

6. Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

- N. 1 voto fino ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
- N. 2 voti fino ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola

zero zero);

- N. 3 voti fino ad Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero).

7. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non potranno superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

8. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Art. 9) - Recesso dei soci Sovventori:

1. Il diritto di recesso ai soci sovventori spetta, oltre che nei casi previsti dall'Art. 2437 del Codice Civile, anche quando sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

2. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione.

Art. 10) - Iscrizione dei Soci:

1. Chi intende diventare socio deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dovrà indicare:

a) le generalità complete del richiedente con l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita, cittadinanza e codice fiscale;

b) le motivazioni della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, che non potrà comunque essere inferiore al valore nominale di 1 (una) quota, come stabilito dall'Art. 19 del presente Statuto.

2. All'atto della domanda di iscrizione, i soci volontari dovranno indicare il tipo di prestazione, le modalità ed i termini con cui intendono svolgere gratuitamente la propria opera a favore della Cooperativa.

3. Le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, dovranno indicare nella domanda di iscrizione oltre ai dati sociali (con l'indicazione di: ragione sociale o denominazione, forma giuridica, sede legale, data e luogo di costituzione, dati relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese competente, nazionalità e codice fiscale) anche il nominativo della per-



sona delegata a rappresentarle nei rapporti con la Cooperativa ed allegare copia della deliberazione dell'organo che ha deciso l'adesione.

4. Il Consiglio di Amministrazione potrà in ogni caso richiedere altri dati e documenti significativi per l'ammissione del socio.

5. Sull'accoglimento della domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto.

6. Il Presidente dovrà dare comunicazione scritta al socio dell'avvenuta accettazione della domanda, invitandolo a versare, entro il termine fissato dal Consiglio stesso, l'importo delle quote sottoscritte.

7. L'iscrizione nel Libro dei Soci avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui il Consiglio di Amministrazione avrà deliberato l'accoglimento della domanda.

8. Il Consiglio di Amministrazione, in caso di deliberazione rigetto della domanda di ammissione, deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione stessa e comunicarla agli interessati.

9. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

10. Gli amministratori, nella relazione o nella nota integrativa al Bilancio annuale d'Esercizio, dovranno riferire all'Assemblea sulle motivazioni ed i criteri adottati in materia di ammissione dei nuovi soci, ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile.

Art. 11) - Diritti e Doveri dei Soci:

1. I Soci della Cooperativa hanno il diritto-dovere di partecipare alle attività sociali, secondo le peculiarità della categoria di appartenenza, attraverso l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ed usufruendo dei servizi e delle opportunità di lavoro offerti dalla cooperativa.

2. Ai sensi dell'art. 2545-bis del Codice Civile, i soci, anche singolarmente, hanno diritto di esaminare il Libro Verbali delle Assemblee, il Libro Soci, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il Libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se nominato.

3. Quando almeno un decimo (1/10) dei soci lo richieda, gli stessi hanno diritto di esaminare tutti gli altri libri contabili e sociali tenuti dalla Cooperativa.

4. I diritti di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

5. I Soci della Cooperativa sono altresì obbligati:

- a) Al versamento della quota sottoscritta;
- b) Ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) A contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando alle attività sociali della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il socio che non effettua il pagamento della quota sottoscritta entro il termine richiesto, potrà essere escluso dalla Cooperativa ai sensi dell'Art. 2533 del C.C.

Art. 12) - Perdita della Qualifica di Socio:

- 1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o morte, nonché per fallimento o messa in liquidazione se trattasi di socio diverso da persona fisica.
- 2. Nel caso di perdita della qualifica di socio, le quote sociali sottoscritte e versate, saranno rimborsate al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio in cui è venuto a cessare il rapporto sociale, per un valore comunque non superiore a quello nominale, salvo quanto previsto dall'art. 17 del presente Statuto.

Art. 13) - Recesso:

- 1. Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve inviare alla società una dichiarazione scritta di recesso, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante consegna a mano alla segreteria della società che ne rilascerà ricevuta.
- 2. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 del Codice Civile, il recesso è consentito al socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. E' vietato il recesso parziale.
- 3. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare la sussistenza delle cause di recesso e a provvedere alla sua annotazione nel Libro dei Soci.
- 4. Se il Consiglio di Amministrazione non delibera entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, il recesso s'intende comunque accolto.
- 5. Il recesso, se accolto, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso alla data della presentazione della domanda.

Art. 14) - Esclusione e Decadenza:

- 1. Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio che:
 - a) non provvede al pagamento delle quote sociali sottoscritte entro i termini stabiliti, o non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa, senza giustificato motivo;
 - b) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione;
 - c) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di



Amministrazione, prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività in concorrenza con quella svolta dalla Cooperativa;

d) è stato condannato per reati in contrasto con i principi della Cooperativa o ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

e) Non intervenga senza motivo, per tre volte consecutive all'Assemblea dei Soci.

2. Il Socio potrà essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione, nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

3. Il Consiglio di Amministrazione può pronunciare la decadenza dalla qualifica di socio nei confronti di chi abbia perduto i requisiti accertati in sede di ammissione e non partecipi più all'attività generale della Cooperativa.

4. Le deliberazioni prese in materia di recesso, esclusione e decadenza, devono essere comunicate al Socio interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mano con sottoscrizione per ricevuta.

5. Gli amministratori non potranno delegare i compiti di cui sopra.

Art. 15) - Opposizione del Socio:

1. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio in materia di recesso, esclusione e decadenza, il socio potrà fare opposizione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, davanti il Tribunale competente ai sensi dell'art. 2533 del Codice Civile.

2. Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di esclusione o decadenza, ha effetto dopo il decorso dei termini per l'opposizione da parte del socio o dalla data della sentenza che ha respinto il ricorso.

Art. 16) - Eredi del Socio:

1. In caso di morte di un socio, si intende interrotto qualsiasi rapporto con la Società e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto soltanto alla liquidazione della quota sociale, ai sensi dell'art. 2535 del Codice Civile, secondo quanto stabilito dal successivo Art. 17 del presente Statuto.

Art. 17) - Liquidazione e Rimborso delle Quote Sociali:

1. La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni del socio escluso, morto o receduto, sarà effettuato sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto, ai sensi dell'art. 2535 del Codice Civile.

2. L'importo da liquidare e rimborsare dovrà tenere conto dell'eventuale sovrapprezzo pagato dal socio all'atto dell'ammissione e degli aumenti gratuiti di capitale deliberati ai sensi dell'art. 7 della Legge 59/1992, al netto di eventuali perdite di esercizio, con diritto di ritenzione della cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio cre-

dito liquido. E' in ogni caso esclusa la distribuzione di riserve, ai sensi dell'art. 26 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947.

3. Il pagamento delle quote liquidate dovrà essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento potrà avvenire anche ratealmente, secondo quanto previsto dall'art. 2535 terzo comma del Codice Civile.

4. Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla domanda di rimborso delle quote od azioni liquidate, idonea documentazione da cui risultino gli aventi diritto e le quote spettanti a ciascuno.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

5. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro un anno dalla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio in cui è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale, saranno devolute ad uno dei fondi di riserva indivisibili previsti dall'Art. 19 del presente Statuto.

Art. 18) - Patrimonio Sociale:

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) Dal Capitale Sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori e dai conferimenti dei soci sovventori, del valore nominale minimo stabilito nel successivo Art. 19), ed entro i limiti massimi fissati dalle vigenti disposizione di legge in materia;

b) Dalla Riserva Legale, formata con le quote degli utili di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci cessati o agli eredi;

c) Dalla Riserva Straordinaria, costituita a qualsiasi titolo a garanzia dell'attuazione degli scopi mutualistici e di solidarietà della Cooperativa;

d) Da ogni altro fondo costituito a copertura di particolari rischi o previsioni di oneri futuri, sia per volontà dell'Assemblea che per specifiche previsioni di legge;

e) Da lasciti e donazioni di terzi persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed enti pubblici e privati, assegnati alla cooperativa a garanzia del perseguimento delle finalità sociali.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote ascritte.

3. Le riserve ed ogni altro fondo non potranno essere ripartite tra i soci, né durante la vita della Cooperativa, né in sede di scioglimento.

Art. 19) - Capitale Sociale:

1. Il Capitale Sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote/azioni, ognuna di valore nominale così stabilito per ciascuna categoria di soci:

a) Per i Soci Lavoratori, Fruitori e Volontari: Euro 50,00



(cinquanta virgola zero zero);

b) Per i Soci della Categoria Speciale: Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);

c) Per i Soci Sovventori: Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

2. Le quote/azioni sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. *

3. Ciascun socio non può detenere un numero di quote od azioni superiore ai limiti fissati dalla legge.

Art. 20) - Esercizio Sociale e Bilancio:

1. L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, formato da Stato Patrimoniale, conto Economico e Nota Integrativa, secondo le disposizioni degli Artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

3. Gli Amministratori dovranno inoltre predisporre la relazione sull'andamento della gestione sociale, riferendo sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riguardo ai servizi svolti ed ai benefici prodotti a vantaggio dei soci, degli utenti, e della collettività.

4. Il Bilancio di Esercizio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolare esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, che dovranno essere segnalate dagli Amministratori nella Relazione sulla gestione o, in assenza, nella Nota integrativa.

5. L'Assemblea che approva il Bilancio, dovrà anche deliberare l'assegnazione degli utili netti di esercizio, destinandoli:

a) Alla Riserva Legale nella misura non inferiore al 30% del loro ammontare;

b) Al Fondo per la Promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art.11/c.1 della Legge n. 59/1992, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) Al Fondo Rivalutazione delle quote sociali, nei limiti e con le modalità di cui all'Art.7 della Legge n.59/1992;

d) Alla remunerazione delle quote dei soci Sovventori, nei limiti di cui all'art. 4 della Legge n. 59/1992;

e) Alla Riserva Straordinaria, indivisibile, costituita ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 904/1977 e sue successive modifiche od integrazioni.

6. Fatto salvo quanto sopra stabilito, resta esclusa qualsiasi distribuzione di utili ai soci, sia durante la vita della

Cooperativa che in sede di scioglimento.

7. Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, il Bilancio di Esercizio dovrà essere depositato e pubblicato ai sensi di legge, a cura degli Amministratori.

Art. 21) - Perdite di Esercizio:

1. Quando il Bilancio annuale chiude con una perdita, questa deve essere coperta mediante utilizzo dei fondi di riserva esistenti, a cominciare dal fondo di riserva straordinario.

2. Le perdite non coperte dai fondi di riserva disponibili, saranno portate a nuovo e coperte con gli utili degli esercizi successivi, salvo che l'Assemblea non deliberi la riduzione del Capitale Sociale.

3. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione provvedere ad attivare tutti gli accorgimenti e le iniziative più idonee a coprire le perdite nel più breve tempo possibile.

Art. 22) - Ristorni:

1. Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

2. La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3/c.2 - lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma del Codice Civile, da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri, singolarmente presi o combinati tra loro:

- Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- La qualifica/professionalità;
- I compensi erogati;
- Il tempo di permanenza nella società;
- La tipologia del rapporto di lavoro;
- La produttività.


4. I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

Art. 23 - Organi Sociali:

Sono Organi della Società:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) Il Revisore Contabile, se nominato.

Art. 24) - Assemblea dei Soci:



1. L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche quelli non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso postale, messaggio telefax o di posta elettronica o comunque con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato ai Soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Le assemblee possono essere convocate anche fuori del territorio del Comune ove è posta la sede sociale, purchè in Italia.

3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. L'avviso di convocazione potrà contenere anche la data e l'ora per la seconda convocazione, che dovrà comunque essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

5. In mancanza di suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e sono presenti o informati della riunione tutti i componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo, se nominati, purchè nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 25) - Competenze e Funzioni dell'Assemblea:

1. L'assemblea delibera in tutte le materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio annuale di esercizio, nei tempi indicati dall'Art.20/c.4 del presente Statuto.

3. L'Assemblea potrà inoltre essere convocata tutte le volte lo ritenga necessario il Consiglio di Amministrazione, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da un decimo (1/10) dei soci. In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza indugio da parte degli amministratori e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta.

4. Compete pertanto all'assemblea:

a) Approvare il Bilancio annuale e deliberare in merito alla destinazione degli utili ed alla copertura delle perdite;

b) Deliberare sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui all'Art.8) del presente Statuto, nonché sui voti spettanti in base ai conferimenti;

c) Nominare gli Amministratori, stabilendone il numero e le quote di rappresentanza per le diverse categorie di soci;

d) Nominare i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, o il Revisore Contabile, quando previsti;

e) Determinare la misura dei compensi e delle indennità da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci o revisori;

- f) Approvare i Regolamenti interni previsti dal presente Statuto o dalla legge;
- g) Deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dell'organo di controllo contabile, quando previsto;
- h) Deliberare su tutte le altre materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto, o comunque sottoposte al suo esame dagli amministratori;
- i) deliberare di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- j) provvedere alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto da un notaio nei casi di legge.

Art. 26) - Costituzione e Quorum Deliberativi:

1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
2. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze, sia in prima che in seconda convocazione.

In ogni caso sono fatti salvi i diversi quorum costitutivi o deliberativi inderogabilmente previsti da norme di legge.

Art. 27) - Diritto di Voto:

1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote od azioni sottoscritte.
2. Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto, qualunque sia il numero e l'ammontare delle quote possedute.
3. Per il diritto di voto dei soci Sovventori, si applica quanto previsto dall'Art. 8/c.6 del presente Statuto.
4. Nel caso di enti, associazioni o persone giuridiche in genere, il diritto di voto sarà espresso dalla persona all'uopo delegata dall'Ente stesso, comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, la prima volta nella domanda di ammissione e successivamente ogni qualvolta verrà sostituita. La comunicazione dovrà essere effettuata con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà giungere alla sede della Cooperativa almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
5. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-



nistratore o Sindaco.

6. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci.

7. Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema del voto palese per alzata di mano, salvo i casi in cui sia espressamente richiesto il voto segreto, purché nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 28) - Verbale delle Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

2. Il Verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente, anche in allegato, l'identità dei partecipanti. Deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il Verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 29) - Presidenza dell'Assemblea:

1. L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio o, in mancanza dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea sarà presieduta da un socio designato dall'Assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, che sarà designato dai soci intervenuti.

3. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 30) - Consiglio di Amministrazione:

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

2. Fatte salve le disposizioni di legge per la nomina dei soci sovventori, l'Assemblea che elegge il Consiglio dovrà in ogni caso assicurare che la maggioranza dei Consiglieri sia costituita da soci cooperatori e/o dalle persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, e che i soci sovventori non siano più di un terzo (1/3) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

3. Le persone giuridiche, le associazioni e gli enti pubblici e privati che sono soci della Cooperativa ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/91, hanno la facoltà di nominare un loro rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, con i poteri ed i diritti di cui all'art. 2458 del

Codice Civile.

4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili. Sono dispensati dal prestare cauzione.

5. L'Assemblea dei soci potrà attribuire agli Amministratori un compenso od una indennità di carica, in relazione al mandato conferito e all'attività effettivamente svolta, nei limiti delle leggi vigenti. Agli stessi spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa per ragioni del loro mandato.

6. Il Consiglio, nella prima riunione dopo la nomina, elegge nel suo interno il Presidente ed un Vice Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

7. Il Consiglio provvede anche alla nomina di un segretario per la redazione dei verbali che potrà essere scelto tra i membri del Consiglio stesso, tra i soci o tra persone non socie.

Art. 31) - Cessazione, Rinuncia e Revoca degli Amministratori:

1. Gli Amministratori cessano dalla propria carica per scadenza del mandato, per rinuncia o dimissioni volontarie, o per decadenza o revoca deliberate dall'Assemblea con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge.

2. Le dimissioni o la rinuncia alla carica devono essere comunicate per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.

3. Le dimissioni o la rinuncia hanno effetto dalla data di consegna della relativa comunicazione, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio. In caso contrario gli effetti decorreranno dalla data in cui la maggioranza del Consiglio si ricostituisce in seguito alla nomina dei nuovi Amministratori.

4. La sostituzione degli Amministratori cessati è fatta dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

5. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci, che ne dovrà ratificare la nomina.

6. Se si dimette o viene a cessare per qualsiasi altra ragione la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica dovranno convocare subito l'Assemblea dei soci perché provveda alla reintegrazione del Consiglio. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

7. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla



sua sostituzione.

Art. 32) - Convocazione del Consiglio:

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta dal Presidente con avviso postale, telegramma o fax o posta elettronica o comunque con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da inviarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o fax o posta elettronica o comunque con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

3. Per la validità delle riunioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

5. L'Amministratore che si venga a trovare in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad astenersi dal Consiglio dal momento della trattazione dell'argomento sino al termine della deliberazione che lo riguarda.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve assistere il Collegio Sindacale, se nominato.

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 33) - Compiti ed Attribuzione del Consiglio:

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, con esclusione soltanto di quelli riservati per legge alla competenza dell'Assemblea.

2. Allo stesso è attribuita inoltre la competenza sulle materie previste dall'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle proprie attribuzioni, con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 2544 primo comma del Codice Civile, a uno o più Consiglieri, oppure a un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi membri, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

4. Non essere delegati, oltre alle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

5. Ogni 180 giorni, gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-

mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34) - Presidente della Cooperativa:

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la legale rappresentanza della Cooperativa, di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente è perciò autorizzato, tra l'altro, a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura e titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.
3. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.
4. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vicepresidente o a un membro del Consiglio.
5. In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
6. Il Presidente può dare dimissioni dalla carica, ma deve svolgere le sue mansioni fino alla nomina del suo successore.
7. La nomina a Presidente può essere revocata con delibera del Consiglio approvata con la maggioranza dei tre quinti dei Consiglieri in carica. In caso di approvazione della delibera di revoca, il Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta deve nominare il nuovo Presidente.

Art. 35) - Collegio Sindacale o Revisore Contabile

1. Quando ricorrano i presupposti di legge, o se è nominato liberamente, il controllo legale e contabile della Cooperativa è affidato ad un Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2543 del Codice Civile.
2. Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, che provvede anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale scelto tra i Sindaci Effettivi.
3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Essi sono rieleggibili.
4. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
5. Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
6. Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il Controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge o deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato da un Revisore Contabile ai sensi



dell'art. 2409-bis, del Codice Civile.

Art. 36) - Clausola Arbitrale:

1. Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, le seguenti controversie:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

2. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa, è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

3. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 37) - Arbitri e Procedimento:

1. L'Arbitro è unico ed è scelto dal Presidente del Tribunale in cui la società ha sede, tra gli esperti di diritto e di settore iscritti nell'albo presso la Camera Arbitrale promossa dalla Confederazione delle cooperative cui aderisce la società, od in mancanza, presso la Camera Arbitrale della CCIAA.

2. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35/ c.1 del D.Lgs. n. 5/2003.

3. L'Arbitro decide secondo diritto. I soci possono convenire di autorizzare l'Arbitro a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

4. L'Arbitro è tenuto a decidere nel termine di tre (3) mesi dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35/c.2 del D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

5. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

6. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 38) - Regolamenti:

1. Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni previsti dal presente Statuto ovvero dalle vigenti disposizioni di legge in materia di società cooperative sociali.

2. Tutti i regolamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 39) - Principi di mutualità e Indivisibilità delle Riserve:

1. I principi di mutualità interna e quelli in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

2. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile, la Cooperativa:

a) Non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) Non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) Non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) Dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 40) - Scioglimento e Liquidazione:

1. Addivenendosi, per qualsiasi ragione, allo scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea dei soci dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone compiti e poteri, ai sensi dell'art. 2487 del Codice Civile.

2. In particolare essa, con le maggioranze previste per le modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo, dovrà deliberare:

a) La determinazione del numero e la nomina dei liquidatori, stabilendo le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità degli stessi;

b) La nomina dei liquidatori cui spetta la legale rappresentanza della società;

c) I criteri di liquidazione ed i poteri attribuiti ai liquidatori, tenendo conto di quanto previsto in materia dalle disposizioni di legge e dal presente statuto.

Art. 41) - Liquidazione del Patrimonio:

1. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- al rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

- al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente Art. 20 - lett. c);



- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 42) - Rinvio:

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91.

2. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle "Società a Responsabilità Limitata.";

2) di conferire mandato all'organo amministrativo per l'attuazione della prospettata delibera, con i più ampi poteri;

3) di conferire al Presidente dell'Assemblea tutti i poteri necessari per apportare alle presenti delibere tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione e di eventuale omologazione nonché per esperire gli eventuali gravami."

Posto in votazione per alzata di mano, il predetto testo di delibera ottiene numero 7 (sette) voti favorevoli, numero 0 (zero) voti contrari e numero 0 (zero) astenuti.

Verificato il raggiungimento del quorum deliberativo prescritto dalla legge e dal vigente Statuto, il Presidente dichiara approvate le deliberazioni proposte.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamato il risultato della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e zero minuti.

Si da atto che il testo integrale dello Statuto sociale nella sua redazione aggiornata contenente le modifiche in questa sede deliberate, è quello risultante al numero 1) della proposta di delibera di cui al presente verbale ed in tale forma verrà depositato presso il competente Registro delle Imprese, mentre il nuovo testo del regolamento rimarrà agli atti della società.

Il signor BRIGO ROBERTO quale Presidente del Consiglio di Amministrazione a nome dell'intero Consiglio:

- dichiara che l'indirizzo ove è posta la sede della società, e che risulterà da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile, è in Valeggio Sul Mincio (VR), Via Vanoni n. 34;

- chiede l'iscrizione del predetto indirizzo presso il competente Registro delle Imprese e delega me Notaio ad espletare il relativo adempimento per via telematica.

Imposte e spese di quest'atto e conseguenti sono a carico della Società.

Quest'atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano su fogli tredici per

facciate quarantanove, viene da me letto al comparente che lo
approva e con me notaio lo sottoscrive.

F.to: Roberto Brigo

" Giacomo Gelmi Notaio L.S.

Il notaio sottoscrittore Giacomo Gelmi notaio la presente
copia, tratta su ~~7 (SETTE)~~ fogli,
conforme all'originale nei miei atti.
In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Verona 2 MAGGIO 2005

